



MOZIONE
ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno

“Tutela della presenza del caregiver familiare accanto alle persone con disabilità grave e particolare fragilità durante l'accesso ai servizi sanitari regionali”

Premesso che

- a) la persona con disabilità grave o con particolari condizioni di fragilità può incontrare, nell'accesso alle strutture e ai servizi sanitari, difficoltà di comunicazione, orientamento, comprensione e relazione, tali da rendere particolarmente importante la presenza di una persona di fiducia;
- b) il caregiver familiare rappresenta, in molti casi, la persona che meglio conosce le esigenze, le modalità comunicative, le abitudini, le necessità assistenziali e le specifiche caratteristiche della persona con disabilità che assiste;
- c) la presenza della persona di fiducia e del caregiver può costituire un elemento fondamentale per garantire alla persona con disabilità un accesso alle cure rispettoso della dignità, dell'autodeterminazione, della sicurezza e della continuità assistenziale;
- d) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce il diritto delle persone con disabilità al pieno ed effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri;
- e) la legge 5 febbraio 1992, n. 104, costituisce il quadro fondamentale di tutela dei diritti delle persone con disabilità e, nella sua formulazione vigente, riconosce la condizione di disabilità e la necessità di sostegni correlati al funzionamento della persona e alla rimozione degli ostacoli che ne limitano la piena partecipazione;
- f) il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha introdotto un nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità fondato sui principi di autodeterminazione, non discriminazione, accomodamento ragionevole e progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, finalizzato a garantire l'effettivo accesso ai servizi, alle prestazioni e ai sostegni necessari alla persona con disabilità;

Considerato che

- a) la Regione Campania, con la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33, ha riconosciuto e valorizzato la figura del caregiver familiare quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari;
- b) l'articolo 3 della legge regionale n. 33/2017 prevede che i servizi sociali dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali riconoscano il caregiver familiare quale elemento della rete del welfare locale e assicurino il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'attività di assistenza prestata;



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

- c) la medesima legge regionale stabilisce che i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito o del suo tutore, forniscano al caregiver informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali, sulle cure necessarie e sui diritti e criteri di accesso alle prestazioni;
- d) la Regione Campania ha inoltre istituito il Registro regionale del caregiver familiare, riconoscendo formalmente il ruolo svolto dai familiari che assistono persone con disabilità o non autosufficienti;
- e) il nuovo quadro normativo nazionale in materia di disabilità pone al centro la persona, i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, prevedendo che il progetto di vita individui gli strumenti, i servizi, le misure e gli accomodamenti ragionevoli necessari a favorire la piena partecipazione della persona nei diversi contesti di vita;
- f) l'accesso alle prestazioni sanitarie costituisce uno dei contesti nei quali devono essere concretamente garantite condizioni di partecipazione e di comunicazione adeguate alle specifiche esigenze della persona con disabilità;
- g) nella pratica quotidiana possono tuttavia verificarsi situazioni nelle quali alla persona con disabilità grave viene impedito o fortemente limitato l'accesso alle prestazioni sanitarie accompagnata dal proprio caregiver o dalla persona di fiducia, anche in assenza di una specifica e concreta esigenza clinica o di sicurezza;
- h) tali limitazioni possono determinare particolare disagio e, per alcune persone con disabilità, rendere estremamente difficoltoso o persino impossibile affrontare una visita, un esame diagnostico, un accesso al pronto soccorso o un periodo di ricovero;

Ritenuto che

- a) non sia accettabile che prassi organizzative differenti tra strutture, presidi o reparti determinino ingiustificate disparità nell'accesso alle cure e nell'esercizio dei diritti delle persone con disabilità;
- b) la presenza del caregiver familiare o della persona di fiducia debba essere considerata, ove compatibile con le esigenze della prestazione sanitaria, quale elemento di supporto alla persona con disabilità e non quale mera concessione discrezionale della struttura;
- c) l'eventuale limitazione della presenza del caregiver debba essere motivata da concrete esigenze cliniche, di sicurezza, di emergenza, di organizzazione della prestazione o di tutela della riservatezza e debba essere limitata al tempo e alle circostanze strettamente necessari;
- d) debba essere garantita, nell'ambito delle competenze regionali, la maggiore uniformità possibile delle modalità di accesso e permanenza del caregiver presso le strutture sanitarie e sociosanitarie regionali;
- e) tale disciplina debba essere attuata nel rispetto dell'autodeterminazione della persona con disabilità, del consenso informato, della riservatezza e delle responsabilità cliniche e organizzative proprie dei professionisti sanitari e delle strutture;

Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto, il Consiglio Regionale della Campania impegna il Presidente della Giunta Regionale



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

1. ad avviare un'istruttoria tecnica finalizzata alla definizione di indirizzi regionali uniformi per garantire alle persone con disabilità grave o con particolari condizioni di fragilità la possibilità di essere accompagnate dal proprio caregiver familiare o da una persona di fiducia nell'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari regionali;
2. ad adottare, nell'ambito delle competenze regionali, linee di indirizzo rivolte alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, affinché l'eventuale limitazione della presenza del caregiver sia motivata esclusivamente da concrete esigenze cliniche, di sicurezza, di emergenza o di tutela della riservatezza e sia limitata al tempo strettamente necessario;
3. a verificare le modalità attualmente adottate dalle strutture del Servizio sanitario regionale, promuovendo, ove necessario, interventi finalizzati a superare prassi organizzative non uniformi o non coerenti con i principi di autodeterminazione, non discriminazione e accomodamento ragionevole della persona con disabilità;
4. a promuovere il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità, dei familiari e dei caregiver, nonché la formazione del personale sanitario e amministrativo, al fine di favorire una concreta e uniforme applicazione degli indirizzi regionali e riferire periodicamente al Consiglio regionale sulle eventuali criticità riscontrate.

F.to I Consiglieri

Elena Vignati

Luca Fella Trapanese

Salvatore Flocco

Raffaele Aveta

Gennaro Saiello